

COPIA

COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 004

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2013

L'anno duemilatredecim addi **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **20,30** nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i Signori

FERRAZZA WALTER
RICCADONNA SILVANA
TISI BRUNO
FOSTINI GIORGIO
ALBERTI SILVIA ADA
BORONI RICCARDO
FANTATO ELENA
FERRAZZA SANDRO
RICCADONNA ALESSIO
BORONI GIANCARLO
MORATELLI MARCELLA
MORGANTI MARA
BORONI ROSANNA
BONAPACE MASSIMO
ANDREANI CARLO

Assenti	
Giustificati	Ingiustificati
X	
X	

Assiste il Segretario comunale **dott. RAFFAELE BINELLI**
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor **FERRAZZA WALTER** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e all'albo informatico il giorno

25.03.2013

per rimanervi esposta 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Binelli

Deliberazione consiliare n.004 dd. 22.03.2013.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie particolari.

Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto.

Vista la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 dd. 24 dicembre 2012 pubblicata in G.U. dd. 29 dicembre 2012), la quale reca modifiche all'ordinamento IMUP ed alle sue applicazioni in materia di finanza locale ed in sintesi:

- a) il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all'aliquota dello 0,38%;
- b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in base all'aliquota dello 0,76%;
- c) restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune può aumentare l'aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all'1,06%), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale.

Vista la finanziaria provinciale 2013 (L.P. n. 25 dd. 27 dicembre 2012 pubblicata sul B.U.R. n. 52);

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno stabilito i parametri entro i quali il comune possa individuare le proprie aliquote e detrazioni;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (.).”*

Richiamata la propria deliberazione n. 10 di data 30.03.2012, esecutiva, con la quale veniva deciso di determinare le aliquote I.M.U.P. da applicare sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2012;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2013 un'aliquota differente per l'abitazione principale pari al 2%;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l'art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.M.U.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011;

Richiamato il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, dove applicabile;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,

Accertata la propria competenza a deliberare a norma dell'art. 5 del T.U.L.R.O.C.;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n.0, astenuti n.0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente della seduta;

DELIBERA

1. di **determinare** le seguenti **aliquote** ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'**Anno di imposta 2013**:
 - Aliquota ordinaria: **7,6 per mille**
 - Aliquota per abitazione principale e relativa pertinenza: **2,0 per mille**
 - Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito (parenti in linea retta di primo grado): **4,6 per mille**
2. di determinare nell'importo di **Euro 200,00** (duecento) la **detrazione** per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso e per la quale la destinazione si verifica:
 - a) immobili **adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo**, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - b) immobili **posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari**;
 - c) immobili **posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata**.
 - d) immobili posseduti da soggetti **iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero** (A.I.R.E);
 - e) immobili posseduti da soggetti che, a seguito di **separazione legale**, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
3. di determinare che la **detrazione** di cui al punto 2 lett. a) è **maggiorata di Euro 50,00** (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
4. di dare atto che resta ferma la valenza dei **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili** stabiliti per l'Imposta Municipale Propria, con delibera di giunta n. 91 dd. 25.10.2012;
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono **dal 1° gennaio 2013**;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMUP;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

8. di dichiarare con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0 il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del T.U. LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 3/L
9. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO
Ferrazza ing. Walter

IL SEGRETARIO COMUNALE
Binelli dott. Raffaele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con decreto P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Binelli dott. Raffaele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li, 25/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Binelli dott. Raffaele

